

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — *Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.* — *Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Adolfo Urso.*

La seduta comincia alle 13.

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti.

C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle ratifiche in esame

nella giornata odierna in considerazione della calendarizzazione di esse in Aula. Dà quindi la parola al relatore, il collega Iannaccone.

Arturo IANNACCONI (Misto-MpA), *relatore*, ricorda che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia e la Repubblica dominicana – sul quale la nostra Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Esteri – intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi e si inquadra nell'ambito degli accordi sull'argomento che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.

Analogamente a quanto previsto nei suddetti accordi, il testo in questione, composto da 15 articoli, recepisce una serie di norme finalizzate a incoraggiare e a proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte con-

traente nel territorio dell'altra Parte. In particolare, il concetto di investimento accolto nell'Accordo è molto esteso, includendo, tra l'altro, diritti di proprietà su beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni, quote di Partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e di concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche (articolo I). Con l'articolo III, al fine di incoraggiare gli investimenti, le Parti si impegnano a garantire agli investitori un trattamento giusto ed equo.

L'articolo IV prevede la clausola della « nazione più favorita », ovvero la garanzia che agli investitori dell'altra Parte sarà riservato un trattamento non meno favorevole di quello goduto nel proprio Stato di appartenenza.

Gli articoli V e VI disciplinano gli indennizzi spettanti agli investitori per danni o perdite, nonché il divieto generale di esproprio o di nazionalizzazione delle attività, fatta eccezione delle ipotesi di finalità pubbliche. In quest'ultimo caso, tuttavia, dovrà essere riconosciuto un equo indennizzo equivalente all'effettivo valore dell'investimento espropriato. Inoltre, all'articolo VII è garantita la libertà di rimpatrio dei capitali.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti contraenti per l'applicazione dell'Accordo, ove non componibili per via diplomatica, saranno devolute ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, la cui composizione è stabilita dall'articolo X. Il successivo articolo XI, invece, disciplina le modalità di risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra un investitore e una Parte contraente, individuando la possibilità di ricorrere discrezionalmente ai Tribunali nazionali, ai Tribunali arbitrali appositamente costituiti o al Centro internazionale per la soluzione delle controversie di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi

investimenti nella Repubblica dominicana, in grado di influire positivamente sull'evoluzione economica del Paese. Tale Accordo potrà così incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani nella Repubblica dominicana. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce infatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo.

In considerazione di quanto sopra esposto, nonché al dato che tale tipo di Accordo è raccomandato da organismi quali la banca Mondiale e il Fondo monetario internazionale, propongo che la X Commissione esprima sul testo un parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), dichiara il voto favorevole del gruppo del PD.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo.

C. 1627 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dà la parola al collega Versace.

Santo Domenico VERSACE (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo in oggetto – su cui la nostra Commissione deve esprimere un parere alla Commissione Esteri – è mirato a facilitare l'accesso al lavoro per tutti i cittadini neozelandesi che vivono in Italia in qualità di familiari e di congiunti delle Rappresentanze diplomatiche neozelandesi e delle Organizzazioni internazionali, nonché per i cittadini italiani, familiari di membri del personale in servizio

presso le Rappresentanze diplomatiche italiane e le Organizzazioni internazionali in Nuova Zelanda, consentendo un più agevole accesso al mercato del lavoro, sempre nel rispetto della normativa vigente, a questa particolare categoria di persone.

In particolare, per quanto riguarda i cittadini neozelandesi in Italia, l'Accordo, in deroga a quanto prescritto dalla legge italiana sull'immigrazione (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), prescrive un procedimento amministrativo che consente di avviare un rapporto di lavoro ottenendo un'autorizzazione tramite i centri per l'impiego.

Questa procedura, che sotto il profilo dell'autorizzazione al lavoro assimila di fatto tutti gli interessati ai cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, consente di snellire le pratiche di assunzione.

Avendo l'Accordo carattere di reciprocità, lo stesso può dirsi per i concittadini italiani in Nuova Zelanda, per i quali è previsto un simile canale.

In relazione al modesto impatto delle disposizioni descritte, proporrei ai colleghi l'espressione di un parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte i colleghi che, in relazione al provvedimento in esame, le Commissioni I e V hanno comunicato che non termineranno i propri lavori prima delle ore 15. In relazione alla necessità di acquisire elementi in ordine alle modificazioni apportate dalle citate Commissioni propone ai colleghi di aggiornare la seduta alle ore 16,30.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 17.15.

Fabio GAVA (PDL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge n. 1441-*bis*, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, reca le disposizioni dell'originario disegno di legge governativo collegato alla manovra che non sono confluite, a seguito dello stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2008, nel disegno di legge n. 1441-*ter*, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », assegnato alla Commissione attività produttive, e nel disegno di legge n. 1441-*quater*, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro », assegnato alla Commissione Lavoro.

Benché il provvedimento non contenga norme di diretta competenza della Commissione attività produttive, essendo queste già confluite, come detto, nel disegno di legge n. 1441-*ter*, esso reca tuttavia varie disposizioni di interesse per la Commissione, talune delle quali, peraltro, intervengono su materie già disciplinate con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. Si tratta, in particolare, delle norme recate dall'articolo 2, relativo al finanziamento degli interventi per il potenziamento della rete infrastrutturale, dall'articolo 3, relativo alla banca per il Mezzogiorno e dall'articolo 21, relativo ai servizi pubblici locali.

Proprio in considerazione del fatto che la materia è stata disciplinata dal citato decreto-legge, peraltro, tali articoli, nonché l'articolo 1 che disponeva la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, sono stati soppressi nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito.

Restano quindi, quali argomenti di interesse della X Commissione, gli articoli 26, 27 e 28 che apportano modifiche alla legge 241 del 1990, recante le norme generali sull'attività amministrativa.

L'articolo 26 introduce misure volte a ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione del procedimento amministrativo; peraltro nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati due emendamenti che, rispettivamente, mantengono fermi i tempi stabiliti dalla normativa previgente per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici, e prevedono un tempo definito per l'adeguamento alla nuova disciplina (un anno) per le regioni e gli enti locali, così da coordinare la tempistica fra le competenze dello Stato e degli enti locali. L'articolo 27 introduce modifiche alla disciplina relativa all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di abbreviare e dare maggiore certezza ai tempi di conclusione della fase consultiva. L'articolo 28 interviene in materia di conferenza di servizi, dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso. In particolare, il comma 4 dispone che nei casi in cui trova applicazione la disciplina sulla DIA, l'interessato può iniziare l'attività oggetto della dichiarazione (dandone contestuale comunicazione all'amministrazione competente) alla data della presentazione della dichiarazione medesima quando questa ha ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi.

L'articolo 34 introduce nuove misure sulla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'impiego delle risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), allo scopo di prevenirne l'indebito utilizzo nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013.

L'articolo 35 reca modifiche al decreto legislativo 261 del 1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria. In particolare, viene previsto l'ampliamento delle funzioni dell'Autorità di regolamentazione, con l'intento di incrementare la concorrenza nel settore postale e vengono introdotte disposizioni in materia di tutela degli utenti in caso di disservizi del servizio postale.

L'articolo 42, comma 3, reca una norma di principio in materia di servizi pubblici locali, prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in modo associato, facendo sì che la popolazione dei comuni associati a tal fine sia pari ad almeno 20.000 abitanti.

L'articolo 47 reca norme per la tutela non giurisdizionale degli utenti dei servizi pubblici. In particolare, si prevede che le carte dei servizi predisposte dai soggetti che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità devono prevedere, in favore degli utenti che lamentino la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, la possibilità di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia entro i trenta giorni successivi alla richiesta. Le medesime carte devono prevedere anche la possibilità di ricorrere a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto erogatore inadempiente.

L'articolo 51, comma 2, prevede che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisca un programma di incentivi e di agevolazioni volto a favorire la promozione, da parte di giovani ricercatori, di iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi, dando priorità ai progetti volti a migliorare qualitativamente e a razionalizzare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione. La stessa

norma prevede che gli incentivi e le agevolazioni siano attuati in regime *de minimis*.

L'articolo 71 novella taluni commi dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), relativi agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. In particolare, ferma restando la disciplina contenuta nella legge finanziaria per il 2007 in materia di riduzione dei membri dei consigli di amministrazione di Sviluppo Italia Spa e della Sogin Spa, si dispone che gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, debbano, in particolare, adeguarsi alle seguenti disposizioni:

ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque ovvero a sette, se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore, rispettivamente, a cinque o a sette;

sopprimere la carica di vicepresidente, ove prevista a livello statutario, ovvero specificare che tale carica valga al fine dell'individuazione del sostituto del presidente, senza compensi aggiuntivi, in caso di sua assenza o impedimento;

prevedere la delega esclusiva ad un solo componente delle attribuzioni dell'organo di amministrazione, ovvero, in deroga a tale disposizione, acconsentire al conferimento di deleghe per singoli atti ad altri componenti, purché senza compensi aggiuntivi;

porre il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti gli organi societari.

Inoltre, si prevede di limitare ai « casi strettamente necessari » la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta da parte delle società controllate da amministrazioni pubbliche statali. In caso di costituzione di tali comitati la remunerazione che può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti non deve supe-

rare complessivamente il 30 per cento del compenso spettante alla carica di componente dell'organo amministrativo. In relazione a quanto illustrato, e considerate le modifiche apportate dalle Commissioni di merito, nonché l'urgenza dell'approvazione del parere da parte della nostra Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD), sottolinea che dall'analisi delle modifiche apportate sul testo originario del disegno di legge dalle Commissioni competenti in sede referente si evince in maniera chiara che si è irragionevolmente verificata una sovrapposizione di norme fra il testo in esame e il decreto legge n.112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. I rilievi e le valutazioni svolte in altre sedi restano comunque validi: gli articoli 1 e 2 del disegno di legge — ora soppressi — erano inscindibilmente connessi alle disposizioni che più specificamente riguardano la nostra Commissione, contenute nello stralcio, ovvero nel disegno di legge 1441-*ter*. C'è stata quindi una irragionevole scelta di dissociazione fra disposizioni normative e relative risorse, contenute nell'originario articolo 75, anch'esso soppresso, che resta di difficile comprensione.

Anche in relazione a questi motivi, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 17.35.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa i colleghi che non risultano presentati da parte del Governo gli emendamenti che pure erano stati preannunciati; chiede quindi al sottosegretario Urso quali siano gli orientamenti del Governo.

Il sottosegretario Adolfo URSO preannuncia la presentazione da parte del Governo di alcuni emendamenti, non molti ma qualificati, che consentiranno alla Commissione di aprire un dibattito importante sui problemi più rilevanti. Peraltro, al momento il Governo non è ancora nella condizione di formalizzare le proprie proposte emendative e chiede quindi al Presidente di rinviare l'esame degli articoli ad una seduta successiva.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ritiene opportuno che l'esame degli articoli da parte della Commissione abbia inizio successivamente alla presentazione delle proposte emendative da parte del Governo. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla giornata di domani, preannunciando che in tale occasione saranno definite le questioni relative all'ammissibilità degli emendamenti sino ad oggi presentati. Si riserva infine di organizzare ulteriormente i tempi dell'esame del provvedimento nel corso del prossimo ufficio di presidenza che propone di anticipare nella giornata di domani.

Andrea LULLI (PD), rimarca l'inusualità della situazione: il Governo preannuncia la presentazione di emendamenti, che sembrano essere a conoscenza della stampa più qualificata, ma che non sono depositati in Parlamento. Osserva che l'esame potrebbe iniziare con la votazione

degli emendamenti presentati; peraltro, di fronte alla esplicita richiesta del Governo, non ritiene ci siano motivi per opporsi. Sottolinea però la necessità, che spera il Presidente voglia garantire, di consentire, a fronte dell'attesa delle decisioni del Governo, un esame approfondito da parte dei gruppi degli emendamenti quando verranno formalizzati, con tempi ovviamente congrui.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rileva che il Governo ha manifestato una chiara intenzione di aprire un dibattito organico con la Commissione e ricorda che è nella sua potestà procedere alla presentazione degli emendamenti quando lo ritenga più opportuno. Ritiene comunque che la disponibilità manifestata debba essere apprezzata ed utilizzata nella maniera più costruttiva. Garantisce al collega Lulli che in sede di ufficio di presidenza saranno certamente ridefiniti i tempi dell'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), ritiene condivisibile e comprensibile la posizione del collega Lulli e al contempo legittimo che il Governo possa approfondire le questioni sebbene si augura che ciò avvenga in tempi adeguati. Concorda con il Presidente sulla non opportunità di iniziare l'esame degli articoli, anche per consentire al dibattito un andamento più organico.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA), ritiene sensato attendere la presentazione degli emendamenti da parte del Governo; peraltro condivide anche la richiesta di avere, dal momento della presentazione, tempi congrui per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Ignazio ABRIGNANI (PDL), sottolinea, anche in considerazione dell'intervento del collega Lulli, che il Ministro Scajola non ha mai nascosto una seria disponibilità al confronto; da questo punto di vista ritiene importante e qualificante la scelta di presentare gli emendamenti in Commissione, anziché in Aula, perché manifesta l'intenzione di aprire un dibattito vero: l'esigenza di organicità è comprensibile e apprezzabile.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), ribadisce la necessità di avere un tempo adeguato per la valutazione degli emendamenti del Governo, quando essi saranno presentati; inoltre, riterrebbe opportuno che la Commissione procedesse a convocarsi solo in un momento successivo a tale presentazione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, chiarisce che la Commissione è già convocata per la giornata di domani e che la seduta avrà regolarmente luogo anche per definire le questioni relative all'ammissibilità degli emendamenti già presentati. In tale sede si procederà all'ulteriore valutazione delle intenzioni – relativamente ai tempi – del Governo.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), nel manifestare la disponibilità del suo gruppo a concedere al Governo il tempo necessario chiede però chiarimenti al sottosegretario relativamente alla disponibilità dell'esecutivo di lasciare alle Camere la possibilità di discutere sulle disposizioni che vanno ad approvare. Il Ministro Tremonti ha fatto oggi alcune dichiarazioni sull'eventualità di porre la questione di fiducia sulla prossima legge finanziaria: vorrebbe rassicurazioni che questo non sarà anche il destino di questo provvedimento.

Il sottosegretario Adolfo URSO rileva che è abbastanza chiaro il diverso percorso dei due provvedimenti: la legge finanziaria, spogliata dei suoi contenuti normativi, potrebbe essere destinata ad un percorso più veloce anche per evitare il fenomeno del proliferare di disposizioni varie in sede di esame parlamentare. Diverso è l'iter scelto per il provvedimento in discussione, e la logica sottostante: il Governo, e in particolare il Ministro dello sviluppo economico, vuole un dibattito reale ed il confronto qualificato e aperto al contributo dell'opposizione, ed è per questo che è intenzionato a presentare gli emendamenti in Commissione che è la sede propria per l'approfondimento delle questioni.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, rileva che questo in esame è un provvedimento di grande rilievo e che è sincera la volontà della maggioranza e del Governo di effettuare un dibattito aperto; in questa logica si muoveva anche la scelta dello stralcio effettuato nel mese di agosto. Ritiene legittimo che sugli emendamenti che presenterà il Governo siano garantiti i tempi opportuni per un'adeguata istruttoria, e sottolinea che queste sono le condizioni concrete per aprire con l'opposizione un dialogo effettivo.

La seduta termina alle 18.10.